



# COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 95 DEL 09/09/2022

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) "COMUNE DI SAN DONACI " PER L'ESERCIZIO 2021 - ASSENZA PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **2022** addì **9** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- 1 **Angelo MARASCO**
- 2 **Mariangela PRESTA**
- 3 **Teresa DONATEO**
- 4 **Gianluca ZURLO**
- 5 **Francesco TAURINO**

**Sindaco**  
**Vice Sindaco**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**

Presente	Assente
<b>Sì</b>	
<b>Sì</b>	
<b>Sì</b>	
<b>Sì</b>	
<b>Sì</b>	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Giorgia VADACCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

### DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che:

- il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis del [D.Lgs. 118/2011](#) dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa, corredato dal parere del Revisore dei Conti;
- con [D.M. 11 agosto 2017](#), e con il D.M. 29 agosto 2018, decreti correttivi dell'armonizzazione contabile, sono state apportate le modifiche al principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato;

CONSIDERATO che:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato entro il 30 settembre 2022, in riferimento all'esercizio 2021 il Comune di San Donaci deve predisporre i due distinti elenchi concernenti:
  - enti, aziende e società che compongono il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**”, di seguito denominato **GAP**;
  - enti, aziende e società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione e successivi aggiornamenti da parte della Giunta Comunale (punto 3.1 del principio contabile n. 4);
- sulla base delle disposizioni sopra richiamate nel gruppo dell'Amministrazione pubblica per l'esercizio finanziario 2021 sono da ricomprendere gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate o le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, le società quotate laddove presenti e le società non a totale partecipazione pubblica ma in cui l'ente locale detiene una quota di voti sociali in assemblea pari al 20% (o al 10% se trattasi di società quotata);
- non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

VISTO che ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento, così come indicato dal principio contabile n.4, gli enti e le società del Gap possono non essere inclusi nel consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle

percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Sono considerati rilevanti e, pertanto, inclusi nel consolidamento gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del GAP, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

DATO ATTO che nel caso del Comune di San Donaci i parametri considerati ai fini della soglia di rilevanza sono i seguenti:

PARAMETRO	DATI DEL COMUNE ANNO 2021	3% DEI DATI DEL COMUNE ANNO 2021
<b>Totale dell'attivo</b>	32.366.507,36	970.995,22
<b>Patrimonio netto</b>	13.612.375,58	408.371,27
<b>Totale dei ricavi caratteristici = A) Componenti positivi della gestione del Comune</b>	5.891.308,00	176.739,24

CONSIDERATO che:

- in base ai criteri stabiliti, il Comune di San Donaci è amministrazione che presiede al GAP così composto:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	MODELLO SOCIETARIO	MISURA DI PARTECIPAZIONE
Autorità Idrica Pugliese	Ente strumentale	partecipata	0,18%
Consorzio Leader II	Ente strumentale	partecipata	8,13%

- con nota prot. n.8378 del 01/09/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio Leader II ha informato che non sussistevano elementi utili ai fini della compilazione dei prospetti relativi ai dati economici e patrimoniali da comunicare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2021 e che risultano totalmente assenti proprietà patrimoniali di qualsiasi natura;
- con nota prot. n.8379 del 01/09/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio ATS BR4 ha informato che gli effetti economico finanziari del Consorzio ATS BR4 hanno decorrenza dall'01/01/2022 per cui, per l'anno 2021, il Consorzio ATS BR4 non deve essere considerato nel perimetro di consolidamento dei singoli Comuni;

- in base ai criteri stabili dalla legge e dal principio 4/4 sopra indicati, nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Comune di San Donaci rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate dalla seguente tabella:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
Autorità Idrica Pugliese	Ente strumentale	Quota di partecipazione inferiore all'1%
Consorzio Leader II	Ente strumentale	Parametri con incidenza inferiore alla soglia di irrilevanza

VISTI pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;

### DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto in premessa nel presente provvedimento, ai fini dell'adempimento preliminare del bilancio consolidato 2021 enti, quali componenti del **Gruppo Comune di San Donaci**, oltre il Comune di San Donaci in qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	MODELLO SOCIETARIO	MISURA DI PARTECIPAZIONE
Autorità Idrica Pugliese	Ente strumentale	partecipata	0,18%
Consorzio Leader II	Ente strumentale	partecipata	8,13%

2. di dare atto che **nessuno dei predetti soggetti rientra nel perimetro di consolidamento** per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate e, pertanto, di non procedere alla predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente;
3. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

**IL SINDACO**  
F.to dott. Angelo Marasco

**Segretario Comunale**  
F.to Giorgia VADACCA

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

**Segretario Comunale**  
F.to Giorgia VADACCA

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2022 al 24/09/2022 (Rep. n. **1061**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 09/09/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Giorgia VADACCA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.  
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

---

San Donaci, 09/09/22

---